

data del deposito 07/04/1998

N. Reg. Sent. 90/98

Pretura Circondariale di Isernia
Sezione staccata di Venafro
Sentenza a seguito di dibattimento
DISPOSITIVO DI SENTENZA
E CONTESTUALE MOTIVAZIONE
(artt. 544 e segg. 549 c.p.p.)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Pretore di Venafro Dr. Michele Russo alla pubblica udienza del 10/03/1998 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di Vallone Ranieri, nato a Venafro il 12/10/1957 ivi res. Via Terme 5.

IMPUTATO

del delitto p. e p. dell'art. 348 C.P. perché redigendo, nella qualità di dottore agronomo, un progetto relativo a un fabbricato per civile abitazione e negozi con volumetria superiore ai mc. 6000 con strutture portanti in cemento armato, esercitava abusivamente la professione di ingegnere, o altra (diversa da quella di dott. agronomo o geometra) richiedente una speciale abilitazione dello stato.

In Venafro, anno 1995

Con l'intervento del Pubblico Ministero Dr. Mattei e dell'Avv. Carmine Biasiello di fiducia.

Le parti hanno concluso come segue:

Il P.M.: assoluzione perché il fatto non costituisce reato.

Il difensore dell'imputato: assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non costituisce reato.

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso l'11-12-96 dal GIP presso la Pretura circondariale di Isernia a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, Vallone Ranieri era tratto al giudizio di questo Pretore per rispondere del delitto di cui in epigrafe.

All'udienza del 10-3-98 veniva espletata l'istruttoria dibattimentale, all'esito della quale P.M. e difesa concludevano come da verbale e il Pretore pronunciava sentenza come da dispositivo allegato agli atti, di cui dava lettura.

Il prevenuto deve essere assolto dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Invero, a seguito dell'istruttoria introdotta dall'art. 2 legge 152/92 sono consentite oggi anche al dottore agronomo la progettazione, l'esecuzione e la vigilanza di "modeste costruzioni civili" che l'art. 16, lett. m), R.D.L. 274/29 riservava al geometra.

L'uso delle strutture in cemento armato non vale ad escludere il carattere "modesto" della costruzione non solo perché, come ha osservato il Supremo Collegio (Cass., sex. VI, 2-2-93 n. 507), il citato art. 16 lett. m) R.D.L. 274/29 non pone alcuna distinzione o esclusione in ordine al tipo di costruzione; alla sua struttura o alla tecnica costruttiva, ma anche perché la struttura in cemento armato ha ormai di fatto soppiantato quella in muratura, un tempo considerata "ordinaria", con la conseguenza che assegnare all'uso del cemento armato il valore di elemento di discrimina fra le "modeste costruzioni civili" e quelle che tali non sono significherebbe abrogare implicitamente la richiamata norma di cui all'art.16 lett. m) R.D.L. 274/29.

Ai fini dell'individuazione della nozione in discorso, inoltre, non può attribuirsi un'efficacia determinante ed assoluta all'elemento quantitativo.

Il legislatore, infatti, nel segnare il limite delle progettazioni civili consentite al geometra. - e il dottore agronomo, dopo la legge 152/92 - non si è avvalso di rigidi parametri di cubatura o di superficie ma ha utilizzato un criterio elastico e flessibile, basato sul livello qualitativo dell'opera che si intende realizzare. Un argomento di notevole peso in tal senso si rinviene proprio nel dato testuale offerto dalla disposizione in esame, che collega l'aggettivo "modeste" alle costruzioni e non - riduttivamente - alle dimensioni delle costruzioni, con ciò volendo evidentemente significare che per considerare "non modeste" una costruzione civile non è sufficiente il superamento di determinati indici di cubatura - indicati, oltretutto, da fonti prive di carattere normativo - ma è necessario che l'opera costituisca il frutto di soluzioni progettuali non elementari. Sul concetto di modesta costruzione così deliberato, quindi, influisce in modo rilevante il progresso tecnico-scientifico, grazie al quale oggi è definitivamente acquisita al bagaglio culturale del geometra e dell'agronomo una nutrita serie di cognizioni di base in materia edilizia che un tempo costituivano patrimonio esclusivo di professioni maggiormente qualificate.

Ben si comprende, allora, come il geometra e l'agronomo siano oggi perfettamente in grado, a differenza di quel che accadeva in passato, di ideare costruzioni civili in cemento armato di medie dimensioni, imperniate su soluzioni progettuali semplici e standardizzate.

Di conseguenza, se la nozione di "modeste costruzioni civili" venisse ancorata ad indici meramente quantitativi si finirebbe per offrire tutela penale diretta all'interesse degli appartenenti alle categorie di rango superiore e non subire la concorrenza di soggetti iscritti in altri albi professionali, laddove lo scopo della norma incriminatrice di cui all'art. 348 c.p. e delle norme integratrici previste dai singoli ordinamenti professionali è quello - completamente diverso - di impedire l'esercizio delle professioni a soggetti che non diano la necessaria garanzia di idoneità ed affidabilità.

Nella "mens legis", dunque, la protezione dell'interesse di casta costituisce null'altro che un effetto indiretto e riflesso della tutela accordata all'interesse pubblico ora evidenziato e non trova spazio alcuno al di fuori della connessione con quest'ultimo, ragion per cui anche alla stregua di interpretazione della legge penale in chiave squisitamente teleologica si conferma la validità del criterio c.d. "qualitativo" come elemento assolutamente determinante per la ricostruzione del concetto espresso dall'art. 16, lett. m), R.D.L. 274/29.

Tanto premesso, giova evidenziare che nel caso di specie il Ranieri abilitato all'esercizio della professione di dottore agronomo, si limitò ad eseguire il progetto di massima di una costruzione civile del volume complessivo di circa mc 6500, con strutture portanti in cemento armato, utilizzando soluzioni tecniche di estrema semplicità e schematicità, costituenti espressioni di cognizioni di base in materia edilizia la cui conoscenza è richiesta per l'accesso alla professione di geometra e di dottore agronomo (si vedano, in particolare, le disposizioni dei testimoni ing. Zencini e arch. Travaglioli, altamente attendibili in virtù della qualifica professionale posseduta dai deponenti). L'opera, progettata dall'imputato, scevra da qualsiasi difficoltà di ordine tecnico, deve perciò senz'altro ritenersi "modesta" e come tale progettabile anche ad opera di un dottore agronomo. Non sussiste, pertanto, il contestato esercizio abusivo della professione.

P.Q.M.

Il pretore, visto l'art. 530 c.p.p., assolve Vallone Ranieri dal delitto ascrittogli perché il fatto non sussiste. Motivazione riservata entro giorni trenta.

Venafro, 10-3-1998

IL PRETORE
Michele Russo

